

Commissione Tributaria Provinciale Alessandria, Sentenza 18 giugno 2014, n. 181

L'Associazione Sportiva Dilettantistica G.C.M. ricorre contro l'avviso di accertamento a lei notificato il 10/04/2013 dall'Agenzia delle Entrate, con il quale sono state accertati euro 10.104,00, euro 2.694,00 ed euro 35.495,00 a titolo di IRES, IRPEF e IVA dovuta per l'anno 2010.

E che è stata erogata la sanzione pecuniaria di euro 76.669,00 a seguito del disconoscimento dell'applicazione della disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 148 DPR 917/86 all'Associazione ricorrente, essendo la stessa un ente soggetto alle imposte sul reddito delle società.

A seguito di questo inquadramento sono stati formalizzati i seguenti rilievi: omessa tenuta delle scritture contabili; presentazione ai fini IRES della dichiarazione annuale infedele (componenti positivi di reddito 217.121,00, costi inerenti euro 172.992,00); presentazione ai fini IRAP di una dichiarazione annuale infedele; violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA ed in particolare omessa fatturazione di euro 157.837,00 cui corrisponde una IVA relativa di euro 31.567,00 ed omessa registrazione di corrispettivi per euro 24.817,00 cui corrisponde una IVA relativa, pari a euro 2.482,00; omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Contro questi rilievi l'Associazione propone ricorso per i seguenti motivi:

In ordine al disconoscimento della qualifica di Associazione sportiva dilettantistica, ritiene la ricorrente che detto disconoscimento non sia fondato, né in base ai dati normativi, né in base alla interpretazione degli stessi; in particolare richiamando l'affiliazione dell'Associazione al CO.NI.

In subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della qualifica di Associazione sportiva, ritiene la ricorrente illegittimo l'accertamento per gravi errori commessi alla determinazione del reddito imponibile che individua analiticamente nell'accertamento impugnato.

Contesta inoltre la rideterminazione del reddito accertato, relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Contesta infine le sanzioni inflitte ritenendone

l'inapplicabilità in ragione delle cause di non punibilità previste dall'art. 6 del DLgs 474/97 e inoltre la illegittimità dell'aumento del 20% della misura delle sanzioni. Si è costituito ritualmente l'Ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

DIRITTO

Ritiene la commissione che il ricorso sia solo parzialmente fondato. In ordine alla prima censura, è ben vero che la iscrizione al CO.NI, dovrebbe attribuire alla ricorrente in linea di principio, lo svolgimento di una attività sportiva dilettantistica, è altrettanto vero che detta iscrizione non è di per sé sufficiente a qualificare l'Associazione una Associazione sportiva dilettantistica, essendo necessario che l'Associazione sportiva iscritta o non iscritta al CO.NI, si adegui alle disposizioni tributarie previste dalle leggi e relative alle Associazione Sportive dilettantistiche (leg In particolare è necessario che nell'Associazione sportiva ricorrente, vengano applicati i principi di diritto e gli obblighi a carico dell'Associazione previsti dalla richiamata disciplina. E in particolare occorre tener presente che l'art. 25 della legge 133/1999 prevede che la inosservanza degli obblighi contemplati dalla predetta legge, comporta il disconoscimento del regime agevolato previsto dalla legge 398/91. Stabilisce in particolare l'art. 25 della legge 133/99, che ove venga meno la tracciabilità dei pagamenti effettuati, nell'importo superiore a euro 516, 46, l'ente sportivo non può beneficiare dalle agevolazioni previste dalla legge 398/91.

Questa circostanza non è contestata dalla società ricorrente anche se viene giustificata con argomentazioni che hanno una loro logica, ma sono prive di riscontro obiettivo. Motivo per cui la Commissione ritiene che la mancata corretta applicazione degli oneri facenti carico all'Associazione comporti il disconoscimento del regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.

La richiesta formulata dall'Associazione ricorrente non merita pertanto accoglimento; sono invece accoglibili le censure mosse all'Agenzia delle Entrate in ordine alle contestazioni effettuate dall'Associazione ricorrente. Sostiene l'Associazione ricorrente che l'Ufficio avrebbe commesso gravi errori nella determinazione del reddito imponibile avendo compreso nell'attività commerciale dell'Associazione tutte le attività svolte dalla stessa anche quelle connesse con gli scopi istituzionali dell'Associazione. D'altra parte lo stesso Ufficio riconosce, nella memoria di costituzione di avere incluso fra i ricavi, gli incassi delle tessere associative della Federazione Golf che, incassati dalla associazione, sono stati trasmessi alla Federazione Nazionale del Golf. E' evidente che non si tratta di ricavi e che

pertanto detti incassi non concorrono alla formazione del reddito. Ma soprattutto l'Ufficio ha errato nell'omettere di detrarre l'IVA, assolta sugli acquisti effettuati e di cui l'Associazione ha fornito la prova attraverso la esibizione delle relative fatture d'acquisto. Questo equivoco nasce dal fatto che l'Associazione ritenendo di essere una Associazione sportiva e di poter beneficiare delle agevolazioni, anche formali previste dalle norme di legge, non ha tenuto i libri contabili pur avendo tenuto le fatture relative agli acquisti effettuati e le hanno rammostrate agli accertatori. Si tratta, ad avviso della Commissione, di un errore, della Associazione, ma lo stesso non può influire sulla veridicità dei documenti contabili esibiti e che non sono stati contestati dagli accertatori.

Sostiene l'Ufficio che detta detrazione non è possibile perché ha ricostruito induttivamente un maggior reddito sulla base di un ricarico risultante dagli studi di settore, ma non spiega l'ufficio la ragione per cui la contabilità dell'Associazione era inattendibile, limitandosi a dire che la inattendibilità derivava esclusivamente dall'errato convincimento dell'associazione di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla L. 13/05/99 n. 133 e dalla legge 398/91, ma ciò non significa che la documentazione contabile prodotta non fosse attendibile, ma soltanto che l'associazione, sbagliando, ha ritenuto di poter beneficiare di un trattamento contabile cui non aveva diritto.

Tenuto conto di quanto sopra e della circostanza che l'Associazione ha ritenuto, in buona fede, che la iscrizione al CO.NI fosse condizione necessaria e sufficiente per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 398/91, ritiene la Commissione che sussistono le condizioni previste dall'art. 6, 2° comma DLgs 472/97 per dichiarare inapplicabile le sanzioni irrogate. La parziale reciproca soccombenza, giustifica la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Annulla l'accertamento impugnato perché induttivamente determinato, dichiarando al contempo che la ricorrente non è in possesso dei requisiti necessari per avvalersi del regime fiscale proprio delle associazioni sportive dilettantistiche.

Dà mandato all'Agenzia delle Entrate di rideterminare il reddito imponibile e dell'IVA a debito riconoscendo, in ogni caso, la detraibilità dell'IVA assolta dall'Associazione sugli acquisti. Annulla le sanzioni applicate, atteso che sussistono i presupposti previsti dall'art. 6, 2° comma DLgs 472/97.